



Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NELLA STRUTTURA
RESIDENZIALE E NEGLI SPAZI COMUNI DELL'A.S.P. ITIS**

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Istanza.....	2
Art. 3 - Procedimento di autorizzazione.....	2
Art. 4 - Requisiti per l'autorizzazione	2
Art. 5 - Controlli sulle autodichiarazioni.....	3
Art. 6 - Luoghi di accesso	3
Art. 7 - Valutazione sull'ammissione e validazione	3
Art. 8 - Individuazione dei tempi di accesso	3
Art. 9 - Autorizzazione	4
Art. 10 -Patto di accesso.....	4
Art. 11 - Piano assistenziale individualizzato	4
Art. 12 - Regole di comportamento durante la visita nelle residenze e/o nelle aree comuni individuate.....	4
Art. 13 - Misure particolari	5
Art. 14 - Accesso dei cani-guida e dei cani di assistenza.....	5
Art. 15 - Attività con gli animali.....	5

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i limiti, i criteri, le modalità e i tempi per l'accesso degli animali di affezione (cani, gatti, conigli) negli ambienti della struttura dell'A.S.P. ITIS, siano essi le aree delle residenze e le aree comuni.

Art. 2

Istanza

1. L'accesso agli animali di affezione è consentito esclusivamente a seguito di istanza di parte.
2. L'istanza deve essere presentata nelle forme di cui all'art. 38 del DPR 445/200 o telematicamente nelle forme di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
3. L'istanza deve essere indirizzata al Protocollo dell'ITIS o al Servizio alla Persona.
4. L'istanza di parte è effettuata mediante presentazione della "Richiesta di autorizzazione ai fini dell'accesso degli animali d'affezione", completa nei suoi elementi essenziali e conforme al modello pubblicato su sito www.itis.it.

Art. 3

Procedimento di autorizzazione

1. Il termine del procedimento è fissato in 30 giorni.

Art. 4

Requisiti per l'autorizzazione

1. Possono essere ammessi all'interno della struttura cani, gatti, conigli.
2. L'ingresso è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti:
 - a) il buono stato di salute dell'animale e l'assenza di parassiti;
 - b) l'avvenuta sottoposizione alle vaccinazioni previste per la specie di appartenenza;
 - c) l'iscrizione all'anagrafe regionale, ove obbligatoria per la specie;
 - d) l'assenza nell'animale di comportamenti aggressivi, pregressi o recenti;
 - e) il possesso del libretto veterinario o di un certificato di buona salute che attesti lo svolgimento di periodici controlli clinici negli ultimi sei mesi;
 - f) l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose cagionati dall'animale, con conseguente ed espresso esonero dell'A.S.P. ITIS da qualsiasi pretesa o responsabilità.
3. L'accesso dei cani è condizionato al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) condizioni igienico-sanitarie adeguate (animale pulito, spazzolato e munito di idoneo dispositivo antiparassitario);
 - b) utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e disponibilità di una museruola da utilizzare in caso di necessità;
 - c) possesso di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni;
 - d) dotazione di tappetini monouso assorbenti per la raccolta delle urine;

e) disponibilità di una ciotola personale e idonea scorta d'acqua.

4. L'accesso di gatti e conigli è condizionato al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) condizioni igienico-sanitarie adeguate (animale pulito, spazzolato e munito di idoneo dispositivo antiparassitario);
- b) ingresso all'interno della struttura tramite apposito trasportino;
- c) dotazione di tappetini monouso assorbenti per la raccolta delle urine e delle feci;
- d) disponibilità di una ciotola personale e idonea scorta d'acqua.

Art. 5

Controlli sulle autodichiarazioni

1. Sulle autodichiarazioni vengono svolti controlli a campione.
2. Si procederà al controllo della veridicità delle stesse ogni decimo animale che si valuta idoneo ad essere autorizzato.

Art. 6

Luoghi di accesso

1. Gli animali possono essere autorizzati ad accedere nel giardino storico, lato campo calcio presso la "vasca dei pesci", effettuando il percorso esterno per raggiungere tale luogo oppure, qualora la giornata o la stagione non lo consenta, presso l'area dedicata dell'atrio statue contigua al portone di Via Pascoli, n. 31.
2. Per il raggiungimento della zona individuata nel giardino l'animale è autorizzato ad effettuare esclusivamente il percorso esterno; per il raggiungimento della zona individuata nell'atrio statue l'animale può aver accesso per il solo percorso strettamente necessario all'arrivo nel luogo d'incontro con l'anziano. Un tanto deve essere specificato nell'autorizzazione e nel patto di accesso.

Art. 7

Valutazione sull'ammissione e validazione

1. Ai fini dell'autorizzazione deve essere valutato primariamente il bisogno della persona anziana a cui si fa visita nonché gli effetti positivi che il residente possa trarre dalla relazione con l'animale domestico.
2. La valutazione, in concreto, deve avere ad oggetto la possibilità di mantenere un rapporto affettivo con il proprio animale per la persona che sia residente nella struttura che deve rappresentare un valore assistenziale. Si specifica che l'accesso può essere consentito solo nel caso di concreto legame affettivo con l'animale da parte e a beneficio dell'ospite.
3. La valutazione deve essere effettuata dall'assistente sociale di residenza, con riguardo al bisogno del residente, acquisito il parere dell'infermiere di residenza.

Art. 8

Individuazione dei tempi di accesso

1. In caso di valutazione positiva, l'accesso degli animali deve essere calendarizzato.
2. Il coordinatore dell'animazione tiene il calendario degli incontri che deve essere trasmesso alla portineria per la verifica degli accessi.
3. Può essere previsto al massimo l'accesso di un animale per fascia oraria.

Art. 9

Autorizzazione

1. L'autorizzazione è resa dal Dirigente Sociale per ogni singolo caso con determinazione dirigenziale.
2. L'autorizzazione ha una durata massima di sei mesi.

Art. 10

Patto di accesso

1. A seguito dell'autorizzazione deve essere stipulato un patto per l'accesso.

Art. 11

Piano assistenziale individualizzato

1. Particolari situazioni, ove venga rilevato uno specifico bisogno di salute psico-fisica, possono giustificare la redazione di un Piano Assistenziale individualizzato nel quale venga previsto l'accesso dell'animale d'affezione in residenza.
2. A tal fine è, in ogni caso, necessaria l'istanza di parte e l'autodichiarazione dei requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

Art. 12

Regole di comportamento durante la visita nelle residenze e/o nelle aree comuni individuate

1. Il proprietario e/o conduttore, persona maggiorenne e comunque in grado di gestire gli animali, deve osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza, raccogliendo e rimuovendo eventuali deiezioni e perdite di pelo e provvedendo personalmente all'accurata pulizia.
2. In generale l'animale deve essere condotto con modalità e supporti adeguati ad ogni specie, nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportino, guinzaglio di lunghezza adeguata, ecc.) così come di quello delle persone circostanti.
3. Il proprietario e/o conduttore degli animali ammessi in ITIS deve aver cura dell'animale e, in particolare: pulire e spazzolare l'animale prima della visita, utilizzare idonei accorgimenti per impedirne la fuga; assicurare cibo e acqua nonché il soddisfacimento degli specifici bisogni di movimento, riposo, socializzazione, ecc. specie in caso di permanenza prolungata dell'animale.
4. Inoltre, ed in ogni caso, si dispone che:
 - a. l'animale deve rimanere sotto il controllo del suo gestore e sempre vicino al proprietario/residente; non è consentito che si avvicini ad altri residenti, staff, familiari o altri animali;
 - b. l'approccio alla persona residente deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi quali cateteri e sistemi di drenaggio, in modo tale da prevenire ogni contatto (urtare, leccare) con i siti e relativi presidi;
 - c. non è consentito l'accesso nei luoghi in cui vengono consumati i pasti, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia e nei servizi igienici;
 - d. se l'animale viene fatto salire sul letto del residente, è necessario dotarsi di un telino monouso impermeabile;
 - e. si raccomanda inoltre il lavaggio delle mani prima e dopo il contatto con l'animale.

Art. 13

Misure particolari

1. I cani devono essere condotti al guinzaglio non estensibile o, alternativamente, in apposito trasportino, ed indossare la museruola. La museruola può essere tolta solo nello spazio specificatamente autorizzato per l'incontro.
2. I gatti, i conigli e gli altri piccoli animali devono essere alloggiati nell'apposito trasportino/gabbietta, almeno fino al momento della visita al residente, successivamente devono essere mantenuti sotto stretta sorveglianza e i gatti devono essere tenuti con un idoneo guinzaglio per evitarne la fuga.

Art. 14

Accesso dei cani-guida e dei cani di assistenza

1. È consentito l'accesso dei cani guida in accompagnamento ai non vedenti o ipovedenti e di tutti cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali ai sensi della normativa vigente.

Art. 15

Attività con gli animali

1. L'accesso degli animali per eseguire interventi assistiti con gli animali deve essere autorizzato dalla direzione del Servizio alla Persona e garantire quanto previsto dal presente regolamento.
2. La responsabilità per ogni danno verificatosi quale conseguenza dell'attività di cui sopra ricade esclusivamente sui conduttori dell'attività stessa.